

Allegato "B" all'atto n. 13436/7454 di Rep. Notaio Giovanni Posio

Allegato "A" all'atto n. 13135/7200 di Rep. Notaio Giovanni Posio

STATUTO

- FONDAZIONE PROVINCIALE BRESCIANA PER L'ASSISTENZA MINORILE - ENTE FILANTROPICO

Premesse

La "Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile", già IPAB trasformata in fondazione di diritto privato in base al D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 e alla Legge della Regione Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1 con D.G.R. N. VII/17496 del 17 maggio 2004 pubblicata nel B.U.R.L. n. 23 serie ordinaria del 31.5.2004 trae origine dal "Pio Istituto Derelitti" in Brescia, eletto Ente morale con Regio Decreto 29 Dicembre 1861 e deve la sua fondazione al sacerdote Don Luigi Apollonio ed alla cooperazione del sacerdote Don Matteo Magnocavallo di Brescia.

----- Articolo 1 -----

DENOMINAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE PROVINCIALE BRESCIANA PER L'ASSISTENZA MINORILE ENTE FILANTROPICO" con sede legale attualmente a Brescia.

----- Articolo 2 -----

SCOPI ISTITUZIONALI

1. La Fondazione non persegue finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo per oggetto, quale Ente Filantropico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 117/2017, attività di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

In particolare l'attività della Fondazione consiste in iniziative intese a sostenere e promuovere nella Provincia di Brescia lo sviluppo di servizi e prestazioni socio-assistenziali e sanitarie a favore di minori abbandonati, socialmente deboli o con problemi fisici, sensoriali, psichici, caratteriali e di devianza, promuovendone l'educazione, la formazione e l'inserimento lavorativo.

La Fondazione attua le proprie finalità di assistenza attraverso la concessione di sostegni economici direttamente alle persone fisiche individuate quali bisognose o agli enti locali, alle associazioni e ai soggetti pubblici e/o privati esistenti o operanti sul territorio della Provincia di Brescia, volti a raggiungere:

- L'abbattimento degli ostacoli sociali che si frappongono tra le difficoltà dei minori in oggetto, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e socio-educative;

- La promozione, il sostegno, la creazione, l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi socio-educativi, sanitari e riabilitativi;

- La promozione, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione e pubblicazioni, della crescita della cultura della solidarietà verso i minori abbandonati, socialmente deboli o con problemi fisici, psichici, caratteriali e di devianza.

2. La Fondazione opera, quindi, a sostegno dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 117/2017, nonché a sostegno delle attività di cui alle lettere c), d), i) e q) del





medesimo art. 5 comma 1 del D.lgs 117/2017.

3. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione possono essere disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici.

Art. 3

PATRIMONIO

1. Allo stato attuale il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili, immobili e titoli.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

o acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

o sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;

o contributi a destinazioni vincolata.

3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del

patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4. Per gli aggiornamenti patrimoniali si rinvia agli inventari della Fondazione.

Art. 4

MEZZI FINANZIARI

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

a) Rendite patrimoniali;

b) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;

c) Proventi, lasciti o donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

d) Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5

ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

a) Il Presidente

b) Il Vice Presidente;

c) Il Consiglio di Amministrazione;

d) l'Organo di Controllo.



Art. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. I componenti del Consiglio sono 7 e verranno nominati con le seguenti modalità:

- 3 nominati dal Presidente della Provincia di Brescia;
- 1 nominato dal Presidente della Regione Lombardia;
- 1 nominato dai Sindaci del Comune di Brescia;
- 1 nominato dall'Ufficio Scolastico Territoriale;
- 1 nominato dall'Ordinario della Diocesi di Brescia.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni;

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono sempre essere rinominati;

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono sviluppare ogni tipo di attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;

6. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano incompatibili o inconferibili con le cariche assunte, conformemente alle leggi vigenti.

7. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti connessi all'incarico assunto.

Inoltre è possibile corrispondere compensi agli amministratori, ma solo se proporzionati all'attività, alle responsabilità e alle competenze specifiche. I compensi non devono essere superiori a quelli previsti per amministratori di enti che operano nei medesimi settori e nelle stesse condizioni e devono risultare da preventiva e specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione trascritta nel relativo libro verbali.

Art. 7

IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministratore, nella prima adunanza, convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età, elegge, nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;

2. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e tenere i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- d) firmare gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione, curare l'osservanza dello Statuto e promuover-



ne la riforma qualora si renda necessario;-----

e) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica nel primo Consiglio utile e comunque non oltre 30 giorni.-----

----- Art. 8 -----

----- VICE-PRESIDENTE -----

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza, convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge, nel proprio seno ed a maggioranza assoluta dei componenti, il Vice Presidente.-----
Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi
poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.-----

----- Art. 9 -----

----- SEGRETARIO -----

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli collabora:-----

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo;
- d'intesa con il Presidente alla gestione dei programmi di attività della Fondazione.-----

2. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, salvo che il Presidente del Consiglio di Amministrazione non indichi soggetto diverso, redige i relativi verbali.-----

----- Art. 10 -----

----- DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI -----

1. L'assenza ingiustificata ai Consigli di amministrazione per più di tre volte consecutive costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere.-----

2. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause;-----

3. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione;-----

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano, in ogni caso, la decadenza dell'intero Consiglio; -----

5. Il Consiglio nominato a seguito di decadenza, di cui al punto 4, resterà in carica fino alla durata del quinquennio in corso.-----

----- Art. 11 -----

----- ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogniqualevolta lo richieda lo richieda il biso-



gno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri;

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie;

3. In caso d'urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante mezzi di audio-video conferenza, a condizione che sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, accertare la loro partecipazione, seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove pure deve trovarsi il segretario o il verbalizzante nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se diverso dal segretario.

Art. 12

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza dei membri;

le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale;

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario della Fondazione e determina il compenso nel rispetto della legge;

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario verbalizzante la seduta; quando qualcuno degli intervenuti si allontani ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione ed inoltre:

- redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale;
- ove ne ricorrano i presupposti di legge, redigere ed approvare il Bilancio Sociale della Fondazione, che deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche;
- deliberare la delega di funzioni al Presidente della Fondazione;
- deliberare la delega di funzioni ai singoli Consiglieri.

Art. 14

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo è monocratico. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di Controllo.

Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del



codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica. Il componente dell'Organo di Controllo è rieleggibile.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni compiute o su determinati affari. L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare facoltativamente un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti, ove ciò non si renda obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con il Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della carica.

La revisione legale dei conti può anche essere affidata dal Consiglio di Amministrazione all'Organo di Controllo. In tal caso il componente di tale organo è scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria e verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Art. 15—

-BILANCIO

1. Gli esercizi della Fondazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 Aprile di ogni anno, a cura del Consiglio di Amministrazione, dovrà essere redatto e approvato il bilancio e l'eventuale Bilancio Sociale. Quando lo richiedono particolari esigenze il termine per l'approvazione del bilancio e del Bilancio Sociale può essere prorogato al 30 giugno di ogni anno.
3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.



Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Art. 16

VOLONTARIATO

La Fondazione potrà avvalersi, nei casi che riterrà opportuno, della collaborazione di personale volontario, il quale agirà gratuitamente, salvo rimborso spese documentato, secondo le indicazioni date dal Presidente, sentito il Consiglio.

Art. 17

NORME SULL'ESTINZIONE

L'estinzione della Fondazione può avvenire esclusivamente secondo le modalità negli articoli 27 e seguenti del Codice Civile.

Art. 18

NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione nel rispetto delle procedure di legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad un altro ente del terzo settore operante nella Provincia di Brescia con finalità quanto più simili a quelle di questo statuto, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

NORME GENERALI

Per quanto non contemplato nel vigente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

FIRMATO: -

TIZIANA IPPOLITO

Giovanni Posio Notaio Sigillo

Copia conforme all'allegato "A" dell'atto in data 2 dicembre 2025
n.13135 di mio repertorio.
Brescia, dieci marzo duemilaventisei (10.3.2026).

